

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 18 giugno 2014

relativa all'orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici

(ESRB/2014/1)

(2014/C 293/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 135,

Visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

Vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e) e gli articoli 18 e 20,

Considerando quanto segue:

- (1) L'amplificazione prociclica degli shock finanziari nell'economia reale tramite il sistema bancario e i mercati finanziari ha costituito uno degli elementi maggiormente destabilizzanti della crisi finanziaria globale. Una crisi economica dopo un periodo di crescita eccessiva del credito può determinare ingenti perdite nel settore bancario e innescare un circolo vizioso. In tale situazione le iniziative assunte dagli enti creditizi per rafforzare i propri bilanci possono limitare l'erogazione del credito all'economia reale, esacerbando la crisi economica e indebolendo ulteriormente i loro bilanci. Questa amplificazione prociclica degli shock sottolinea l'importanza di accumulare riserve supplementari di capitale nel settore bancario in periodi di rischio crescente di stress a livello sistemico. Tale riserva supplementare di capitali aiuterà il settore bancario ad assorbire perdite inattese pur continuando ad erogare credito all'economia reale.
- (2) Sono state adottate misure per accrescere la resilienza delle banche alle dinamiche procicliche. Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Una di esse, sulle quali il CBVB ha fornito orientamento alle autorità nazionali, attiene alla riserva di capitale anticiclica. L'orientamento del CBVB è stato attuato dall'Unione europea mediante la direttiva 2013/36/UE.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

- (3) La disciplina della riserva di capitale anticiclica ai sensi della direttiva 2013/36/UE è ispirata al principio di «discrezionalità guidata». In base a tale principio le autorità investite del compito di stabilire il coefficiente di riserva combinano un approccio di tipo prescrittivo con l'esercizio di poteri discrezionali. Di conseguenza, mentre è loro imposto di pubblicare trimestralmente un indicatore di riferimento da utilizzare come parametro di riferimento, esse sono incoraggiate a effettuare le proprie valutazioni nella determinazione del coefficiente di riserva.
- (4) Alle autorità nazionali designate e alla Banca centrale europea (BCE) (per gli Stati membri partecipanti nel Meccanismo di vigilanza unico) è attribuito il compito di stabilire i coefficienti di riserva di capitale anticiclica. La direttiva 2013/36/UE impone a ciascuno Stato membro di indicare un'autorità pubblica o un organismo pubblico responsabile della fissazione del coefficiente di riserva di capitale anticiclica per quello Stato membro. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁽¹⁾ attribuisce alla BCE specifici compiti in materia di vigilanza. In particolare, ove lo ritenga necessario, la BCE può imporre requisiti più elevati in materia di riserva di capitale anticiclica rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali designate. Esclusivamente a tale scopo, la BCE è considerata, secondo il caso, l'autorità designata munita di tutti i poteri e gli obblighi attribuiti alle autorità designate ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. Tuttavia, il compito di pubblicare i coefficienti di riserva anticiclica sarebbe tipicamente di competenza delle autorità nazionali designate.
- (5) La direttiva 2013/36/UE dispone che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) può fornire, mediante raccomandazioni, opportuno orientamento alle autorità designate nella fissazione dei coefficienti di riserva anticiclica. In particolare il CERS può dare il proprio parere sui principi che orientano le autorità designate nell'effettuare le loro valutazioni in merito alla fissazione di appropriati coefficienti di riserva e fornire orientamento sulla misura e sul calcolo dello scostamento credito/PIL e il calcolo dell'indicatore di riferimento. Inoltre il CERS può fornire orientamento sulle variabili che indicano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario e sulle variabili che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.
- (6) La riserva di capitale anticiclica è concepita per controbilanciare la prociclicità del sistema finanziario. Il capitale dovrebbe essere accumulato quando si ritiene che il rischio ciclico sistemico sia in aumento, mediante la creazione di riserve di capitale che accrescano la resilienza del settore bancario durante i periodi di stress nei quali le perdite si materializzano. Ciò contribuirà a mantenere l'offerta di credito e attenuare il rallentamento del ciclo finanziario. La riserva di capitale anticiclica può altresì contribuire a contenere un'eccessiva crescita del credito durante la ripresa del ciclo finanziario.
- (7) L'indicatore di riferimento per la riserva non è concepito per dare luogo a una fissazione automatica della riserva o vincolare l'autorità designata. L'analisi condotta dal CBVB evidenzia che, mentre lo scostamento credito/PIL costituisce un utile punto di partenza per orientare le decisioni sui coefficienti di riserva di capitale anticiclica, la sua performance si differenzia nel tempo e da paese a paese. Data l'eterogeneità e il naturale dinamismo dei sistemi finanziari, le specificità delle economie nazionali e le differenze sostanziali riscontrate nella disponibilità dei dati nell'Unione europea, le autorità designate nel valutare il rischio sistemico dovrebbero prendere in considerazione una serie di informazioni e stabilire di conseguenza il coefficiente di riserva. Tali informazioni dovrebbero comprendere indicatori aggiuntivi che segnalano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito, indicatori del grado di intermediazione finanziaria dell'economia come il rapporto credito/PIL e informazioni qualitative. Le informazioni quantitative e qualitative utilizzate per tale valutazione, compreso l'indicatore di riferimento per la riserva e gli indicatori aggiuntivi, costituiscono la base per motivare e giustificare le decisioni sui coefficienti di riserva.
- (8) L'analisi condotta dal CBVB evidenzia che lo scostamento credito/PIL e altri indicatori possono talvolta fornire informazioni fuorvianti. Le autorità designate dovrebbero esserne consapevoli nell'effettuare le proprie valutazioni relative al livello di credito sostenibile nell'economia e all'appropriato coefficiente di riserva anticiclica. Pertanto, le autorità designate dovrebbero periodicamente verificare nuovamente la performance degli indicatori ai quali attribuiscono maggior rilievo.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

- (9) Quando i rischi si materializzano, la pronta soppressione della riserva di capitale anticiclica può aiutare gli enti creditizi ad assorbire le perdite pur continuando a erogare credito all'economia reale e a soddisfare i requisiti patrimoniali di vigilanza. Tale uso anticiclico della riserva può attenuare il comportamento prociclico degli enti creditizi che possono altrimenti limitare l'erogazione del credito all'economia reale. La riserva di capitale anticiclica può essere soppressa con maggiore gradualità quando il rallentamento del ciclo finanziario non coincide con la materializzazione di rischi e le minacce alla resilienza degli enti creditizi poste dall'eccessiva crescita del credito risultano attenuate. Le decisioni relative all'uso di riserve di capitale derivanti dal rilascio della riserva rientrano nella discrezionalità delle autorità designate o di quelle competenti.
- (10) È importante che l'autorità che stabilisce il coefficiente di riserva anticiclica disponga di una buona strategia di comunicazione. Ciò contribuisce a gestire le aspettative del pubblico, gioca un ruolo importante nel coordinamento tra le autorità designate ed è essenziale per la credibilità, la responsabilità e l'efficacia della politica macroprudenziale. La direttiva 2013/36/UE impone alle autorità designate di adottare ogni ragionevole iniziativa per coordinare la tempistica degli annunci relativi ai coefficienti di riserva.
- (11) La realizzazione di un sistema bancario dotato di maggiore resilienza nell'Unione implica il riconoscimento da parte delle autorità designate dei coefficienti di riserva anticiclica stabiliti da altri Stati membri. La direttiva 2013/36/UE istituisce un quadro per il riconoscimento dei coefficienti di riserva di altri Stati membri e il riconoscimento o la fissazione di coefficienti di riserva per paesi terzi. Oltre a meccanismi obbligatori di reciprocità, le autorità designate dovrebbero generalmente riconoscere i coefficienti di riserva stabiliti da altri Stati membri. Fatte salve future raccomandazioni del CERS, la presente raccomandazione non concerne le azioni intraprese dalle autorità designate nell'ambito dell'Unione in relazione a coefficienti di riserva di capitale anticiclica per paesi terzi.
- (12) La riserva di capitale anticiclica fa parte di un insieme di strumenti macroprudenziali. La Raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi e sugli strumenti di politica macroprudenziale⁽¹⁾ contiene un elenco esemplificativo di strumenti che gli Stati membri possono porre a disposizione delle autorità macroprudenziali. In quanto parte della loro strategia di politica macroprudenziale, le autorità designate dovrebbero considerare quando utilizzare esclusivamente la riserva di capitale anticiclica, quando utilizzare altri strumenti e quando utilizzare la riserva di capitale anticiclica in combinazione con altri strumenti.
- (13) L'analisi empirica suggerisce che lo scostamento credito/PIL singolarmente considerato è il miglior indicatore per l'Unione nel suo insieme di un accumulo di rischi associati al tipo di crisi che la riserva di capitale anticiclica è destinata a mitigare. Lo scostamento credito/PIL si è dimostrato capace di dare un robusto segnale in una serie di ipotesi specifiche di scostamento. Sebbene diversi metodi di calcolo dello scostamento si siano dimostrati dotati di migliore capacità di segnalazione rispetto al metodo di calcolo suggerito nelle linee guida del CBVB, queste tendono a basarsi su aggregati di credito più ristretti e possono pertanto risultare meno robuste a fronte di innovazioni finanziarie. La misurazione e il calcolo dello scostamento credito/PIL e del coefficiente di riserva di riferimento in linea con le linee guida del CBVB accrescerà la comparabilità nell'ambito dell'Unione e al di fuori di essa.
- (14) In alcuni Stati membri, dalla misurazione e dal calcolo suggeriti nell'orientamento del CBVB può risultare un scostamento credito/PIL non performante nella segnalazione dell'accumulazione di rischi che precedono le crisi finanziarie. Le specificità nazionali come le differenze nella struttura e nel livello di sviluppo del sistema finanziario e nella qualità e disponibilità dei dati relativi al credito, implica che per alcuni Stati membri metodi di calcolo dello scostamento credito/PIL diversi da quello suggerito nell'orientamento del CBVB possono rivelarsi dotati di migliori capacità di segnalazione. Al fine di tener conto di tali differenze e consentire l'uso di tali metodologie, le autorità designate possono, inoltre, misurare e calcolare lo scostamento credito/PIL utilizzando un metodo che rispecchi maggiormente le specificità del rispettivo Stato membro.
- (15) La metodologia indicata nelle linee guida del CBVB per mettere in correlazione lo scostamento credito/PIL con un coefficiente di riserva di riferimento che funga da indicatore di riferimento per la riserva costituisce una metodologia ad hoc. L'analisi empirica di metodologie alternative, sebbene promettente, non è sufficientemente sviluppata da fornire un orientamento. Gli Stati membri che misurano e calcolano lo scostamento credito/PIL

⁽¹⁾ GU C 170 del 15.6.2013, pag. 1.

utilizzando un metodo alternativo, oltre alla metodologia pubblicata nelle linee guida del CBVB, dovrebbero sviluppare e pubblicare un coefficiente di riserva di riferimento corrispondente a tale metodo alternativo, in aggiunta al coefficiente di riserva di riferimento specificato nella metodologia del CBVB. Gli Stati membri che misurano e calcolano lo scostamento credito/PIL secondo le linee guida del CBVB possono altresì sviluppare e pubblicare un coefficiente di riserva di riferimento alternativo oltre a quello ricavato utilizzando la metodologia del CBVB.

- (16) Dati empirici suggeriscono che altre variabili possono integrare lo scostamento credito/PIL nella segnalazione dell'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario. Tali variabili includono misure di potenziali sopravvalutazioni dei prezzi degli immobili (ad esempio il rapporto tra prezzi degli alloggi a uso residenziale e non residenziale e reddito, i divari tra prezzi e tassi di crescita), misure dell'andamento del credito (ad esempio la crescita in termini reali del credito totale ovvero del credito bancario, la deviazione dalla tendenza nell'M3 deflazionato), misure di squilibri esterni (ad esempio il saldo dei conti correnti in rapporto al PIL), le misure del rafforzamento dei bilanci bancari (as es. i coefficienti di leva finanziaria), le misure del debito gravante sul settore privato (ad esempio il rapporto tra servizio del debito e reddito) e le misure relative a potenziali errori nella determinazione del prezzo del rischio (ad esempio la crescita in termini reali dell'indice azionario). Le autorità designate dovrebbero tenere conto di tali variabili nell'effettuare le proprie valutazioni al momento di fissare il coefficiente adeguato per la riserva di capitale anticiclica. La combinazione di tali variabili con lo scostamento credito/PIL all'interno di un modello multivariato ha sì è dimostrata capace di migliorare la performance di segnalazione. Le autorità designate potrebbero decidere di tener conto anche di tali modelli.
- (17) Dati empirici suggeriscono che, nella maggioranza degli Stati membri, i prezzi dei mercati finanziari sono dotati delle migliori capacità di segnalazione nell'indicazione di una materializzazione dei rischi che giustificano una pronta riduzione o l'integrale soppressione della riserva di capitale anticiclica. La limitata disponibilità di serie di dati riferiti a periodi sufficientemente lunghi relativi a tali indicatori basati sul mercato implica che le analisi empiriche della fase di soppressione della riserva risultano meno esaustive di quelle relative alla fase di accumulo. È altresì difficile identificare variabili che indichino la possibilità di ridurre gradualmente la riserva di capitale anticiclica quando i rischi di eccessiva espansione del credito si attenuano. In linea di principio, le variabili che risultano performanti nella fase di accumulo della riserva di capitale anticiclica possono anche orientare la decisione di mantenere la riserva, ridurla o sopprimerla completamente. Tali variabili, tuttavia, possono fornire informazioni fuorvianti. Ad esempio lo scostamento credito/PIL potrebbe non rispecchiare fedelmente i rischi in casi di eccessiva espansione del credito per un periodo prolungato. Con il progredire della ricerca e dell'esperienza nella fase di soppressione, sarà necessario ampliare la serie di variabili indicate nella presente raccomandazione con ulteriori adeguati indicatori, via via che essi vengono individuati. È necessario soprattutto che le autorità designate esercitino un maggiore discernimento nella fase di soppressione della riserva piuttosto che in quella di accumulo. Discernimento che deve essere altresì guidato dalla conoscenza del mercato, da valutazioni in materia di vigilanza e da stress test.
- (18) A condizione che tali dati siano disponibili nello Stato membro in questione, il controllo e la pubblicazione di una serie minima di variabili che segnalano la necessità di detenere, ridurre o sopprimere completamente la riserva di capitale anticiclica dovrebbero promuovere coerenza e trasparenza da parte delle autorità designate. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità designate di tenere conto di ulteriori indicatori o informazioni qualitative alla luce delle specificità dello Stato membro, né dovrebbe precludere loro di attribuire maggiore rilevanza a talune variabili anziché ad altre o a informazioni qualitative.
- (19) Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che il Consiglio generale ha informato il Consiglio della propria intenzione in tal senso dando al Consiglio una possibilità replicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A - Principi

Si raccomanda alle autorità designate di conformarsi ai seguenti principi nella valutazione e nella fissazione di adeguati coefficienti di riserva anticiclica applicabili nei rispettivi Stati membri.

1. Principio 1. (Obiettivo) Le decisioni relative all'appropriato coefficiente di riserva anticiclica dovrebbero perseguire l'obiettivo di proteggere il sistema bancario da perdite potenziali associate all'accumulazione di rischi sistemici ciclici, supportando l'offerta sostenibile di credito all'economia reale in tutto il ciclo finanziario.

2. Principio 2. (Indicatore di riferimento per la riserva) La deviazione del rapporto credito/PIL rispetto alla tendenza a lungo termine (lo scostamento credito/PIL) dovrebbe servire da punto di partenza comune per orientare le decisioni in materia di coefficienti di riserva anticiclica, specialmente nella fase di accumulo. Tuttavia, le autorità designate, nel valutare il rischio ciclico sistemico e fissare l'appropriato coefficiente di riserva anticiclica, dovrebbero tenere conto anche di altre informazioni qualitative e quantitative. Tra queste sono comprese le informazioni che rispecchiano le specificità nazionali. Le autorità designate dovrebbero spiegare pubblicamente quali informazioni sono state utilizzate e come se ne è tenuto conto nella fissazione del coefficiente di riserva.
3. Principio 3. (Rischio di informazioni fuorvianti) Le autorità designate dovrebbero valutare le informazioni contenute nello scostamento credito/PIL e le altre variabili rilevanti o i modelli che le combinano, consapevoli che le informazioni che forniscono possono risultare fuorvianti. Le autorità designate dovrebbero tenere conto di tale valutazione nel formulare un giudizio in merito alla sostenibilità della crescita del credito allo scopo di fissare l'adeguato coefficiente di riserva anticiclica. L'utilità di tali variabili e modelli dovrebbe essere periodicamente oggetto di verifica.
4. Principio 4. (Soppressione della riserva) Le autorità designate dovrebbe sopprimere prontamente la riserva di capitale anticiclica quando i rischi si materializzano. Ciò può mitigare il comportamento prociclico degli enti creditizi aiutandoli ad assorbire le perdite, pur consentendo loro di continuare a erogare prestiti all'economia reale e a soddisfare i requisiti di solvibilità. Quando i rischi non si materializzano, ma si ritiene che siano in attenuazione, una graduale soppressione della riserva può risultare la linea di condotta più adeguata. Se l'autorità designata riduce l'attuale coefficiente di riserva, essa dovrebbe stabilire un periodo indicativo nel corso del quale non si prevedono incrementi del coefficiente di riserva.
5. Principio 5. (Comunicazione) Le autorità designate dovrebbero sviluppare una chiara strategia per comunicare le proprie decisioni relative al coefficiente di riserva anticiclica. Nel quadro di tale strategia, esse dovrebbero predisporre un meccanismo di coordinamento con altre autorità designate e con il CERS. Esse dovrebbero altresì adottare procedure di comunicazione stabili e trasparenti e aprire canali di comunicazioni ben definiti con i principali soggetti interessati.
6. Principio 6. (Riconoscimento dei coefficienti di riserva) Oltre agli obbligatori accordi di reciprocità imposti dalla legislazione dell'Unione, le autorità designate dovrebbero generalmente riconoscere i coefficienti di riserva anticiclica applicati in altri Stati membri. Le autorità designate dovrebbero tenere conto delle implicazioni transfrontaliere del mancato riconoscimento di un coefficiente di riserva per l'esposizione nei confronti di un altro Stato membro eccedenti il livello obbligatorio. In caso di mancato riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato dall'autorità designata di un altro Stato membro eccedente il livello obbligatorio, le autorità designate dovrebbero darne comunicazione:
 - a) al CERS;
 - b) all'autorità designata che ha fissato il coefficiente di riserva;
 - c) alla BCE, quando almeno una delle autorità designate che fissa o non riconosce il coefficiente di riserva è insediata in uno Stato membro che partecipa al Meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
7. Principio 7. (Altri strumenti macroprudenziali) La riserva di capitale anticiclica costituisce parte di un insieme di strumenti macroprudenziali a disposizione delle autorità dell'Unione. Nel quadro della loro strategia di politica macroprudenziale, le autorità designate dovrebbero valutare quando utilizzare esclusivamente la riserva di capitale anticiclica, quando far uso altri strumenti e quando combinare l'utilizzo della riserva di capitale anticiclica con quello di altri strumenti.

Raccomandazione B – Orientamento per la misurazione e il calcolo dello scostamento credito/PIL, il calcolo del coefficiente di riserva di riferimento e dell'indicatore di riferimento per la riserva

1. Si raccomanda alla autorità designate di misurare e calcolare trimestralmente lo scostamento standardizzato credito/PIL in conformità alle linee guida del CBVB come specificato nella parte I della presente raccomandazione.

2. Ove le autorità designate ritengano che misurazioni e calcoli diversi dello scostamento credito/PIL rispecchino più fedelmente le specificità dell'economia nazionale, si raccomanda loro di effettuare trimestralmente un calcolo supplementare dello scostamento credito/PIL oltre quello effettuato ai sensi del paragrafo 1. Nell'effettuare il calcolo supplementare dello scostamento credito/PIL, si raccomanda alle autorità designate di conformarsi alle linee guida di seguito indicate:
 - a) il metodo di misurazione e calcolo dovrebbe rispecchiare la deviazione del rapporto credito/PIL rispetto alla tendenza a lungo termine;
 - b) la misurazione e il calcolo dovrebbero essere basati su analisi empiriche di dati rilevanti per il relativo Stato membro;
 - c) eventuali revisioni del metodo di misurazione e calcolo dello scostamento credito/PIL supplementare dovrebbero basarsi su un riesame approfondito della performance del metodo prescelto nel segnalare l'accumulazione di rischi associati al tipo di crisi che la riserva di capitale anticiclica punta a mitigare.
3. Si raccomanda alle autorità designate di effettuare trimestralmente il calcolo di:
 - a) un coefficiente di riserva di riferimento basato sullo scostamento standardizzato credito/PIL secondo le linee guida del CBVB di cui alla parte II dell'allegato e, se del caso;
 - b) un coefficiente di riserva di riferimento basato sullo scostamento standardizzato credito/PIL, calcolato secondo una metodologia diversa da quella indicata nella parte II dell'allegato, ove utilizzata; *ovvero*
 - c) un coefficiente di riserva di riferimento basato sullo scostamento credito/PIL supplementare, calcolato secondo una metodologia diversa da quella indicata nella parte II dell'allegato, quando sia calcolato uno scostamento credito/PIL supplementare.
4. Ove, oltre al coefficiente di riserva di riferimento determinato ai sensi del paragrafo 3, lettera a), sia stato calcolato per un determinato trimestre un ulteriore coefficiente di riserva di riferimento determinato ai sensi del paragrafo 3, lettera b) o paragrafo 3, lettera c), ai fini della direttiva 2013/36/UE si raccomanda alle autorità designate di indicare come indicatore di riferimento per la riserva il coefficiente di riserva di riferimento che rispecchia più fedelmente le specificità della rispettiva economia nazionale.
5. Tra le informazioni che accompagnano l'annuncio del coefficiente di riserva anticiclica imposte ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 7 della direttiva 2013/36/UE, si raccomanda alle autorità designate di pubblicare trimestralmente sul loro sito Internet:
 - a) lo scostamento standardizzato credito/PIL e il corrispondente rapporto credito/PIL
 - b) lo scostamento credito/PIL supplementare e il corrispondente rapporto credito/PIL, ove calcolato, e la motivazione delle deviazioni dalla formula di cui alla parte I dell'allegato;
 - c) il coefficiente di riserva di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a);
 - d) se del caso, il coefficiente di riserva di riferimento calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera b) o del paragrafo 3, lettera c);
 - e) le fonti dei dati sottostanti e degli altri metadati rilevanti.
6. Tra le informazioni che accompagnano l'annuncio del coefficiente di riserva anticiclica richieste dall'articolo 136, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, si raccomanda alle autorità di motivare eventuali deviazioni:
 - a) dalle misurazioni e dai calcoli prescelti per lo scostamento credito/PIL di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i loro componenti;
 - b) il calcolo del coefficiente di riserva di riferimento prescelto di cui al paragrafo 3;
 - c) l'indicatore di riferimento prescelto come indicato al paragrafo 4.

Raccomandazione C – Orientamento sulle variabili che indicano l'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva espansione del credito

1. Al fine di formulare la propria valutazione in merito al coefficiente di riserva anticiclica appropriato, si raccomanda alle autorità competenti di tenere conto, oltre che dello scostamento credito/PIL, di una serie di informazioni quantitative e qualitative che indicano l'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito.
2. Nella valutazione di informazioni quantitative, le autorità designate dovrebbero monitorare una serie di variabili indicative dell'accumulazione di rischi sistemici ciclici. Subordinatamente alla disponibilità di tali variabili negli Stati membri, tale serie dovrebbe includere:
 - a) misure relative a potenziali sopravvalutazioni dei prezzi delle proprietà (ad esempio il rapporto prezzo di immobili residenziali e non residenziali/reddito, i divari tra i prezzi e tassi di crescita);
 - b) misure dell'andamento del credito (ad esempio la crescita in termini reali del credito totale ovvero del credito bancario, la deviazione nella tendenza dell'M3 deflazionato);
 - c) misure di squilibri esterni (ad esempio il saldo dei conti correnti in rapporto al PIL);
 - d) misure della solidità dei bilanci bancari (ad esempio i coefficienti di leva finanziaria);
 - e) misure del debito gravante sul settore privato (ad esempio i rapporti servizio del debito/reddito);
 - f) misure di potenziali errori nella determinazione del prezzo del rischio (ad esempio la crescita dei prezzi in termini reali)
 - g) misure derivate da modelli che combinano lo scostamento credito/PIL e alcune delle misure di cui sopra.
3. Ove tali variabili siano disponibili e rilevanti negli Stati membri, si raccomanda alle autorità designate di pubblicare trimestralmente sul loro sito Internet almeno una delle misure indicate al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) unitamente all'annuncio del coefficiente di riserva anticiclica ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 7, della direttiva n. 2013/36/UE.

Raccomandazione D – Orientamento sulle variabili che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa

1. Al fine di formulare la propria valutazione riguardo all'appropriato coefficiente di riserva di capitale anticiclica si raccomanda alle autorità designate di tenere conto di una serie di informazioni quantitative e qualitative indicanti che la riserva dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.
2. Nella valutazione delle informazioni quantitative, le autorità designate dovrebbero verificare una serie di variabili indicanti se la riserva debba essere detenuta, ridotta o completamente soppressa. Subordinatamente alla disponibilità di tali variabili negli Stati membri, tale serie dovrebbe includere:
 - a) misure di stress sui mercati della raccolta bancaria (ad esempio lo spread LIBOR-OIS [overnight index swap], i premi CDS [credit default swap] bancari);
 - b) misure indicative di stress sistemico generale (ad esempio gli indicatori compositi che misurano lo stress del sistema finanziario nazionale o dell'Unione europea come l'indicatore CISS [indicatore composito delle tensioni sistemiche, Composite Indicator of Systemic Stress] della BCE).
3. Al fine di decidere se detenere, ridurre o sopprimere completamente la riserva, si raccomanda alle autorità designate di esercitare maggiore discernimento nella verifica delle variabili di cui al paragrafo 2.
4. Ove tali variabili siano disponibili e rilevanti negli Stati membri, si raccomanda alle autorità designate di pubblicare trimestralmente sul loro sito Internet almeno una delle variabili indicate al paragrafo 2, lettere a) e b) unitamente all'annuncio del coefficiente di riserva anticiclica ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 7, della direttiva n. 2013/36/UE.

SEZIONE 2
ATTUAZIONE

1. Interpretazione

1. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «autorità designata»: autorità pubblica o organismo pubblico designato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero la BCE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- b) «coefficiente di riserva di riferimento»: coefficiente di riserva anticiclica calcolato ai sensi della raccomandazione B(3);
- c) «indicatore di riferimento per la riserva»: coefficiente di riserva di riferimento prescelto ai sensi della raccomandazione B(4);
- d) «scostamento credito/PIL»: deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo in un determinato Stato membro;
- e) «scostamento credito/PIL standardizzato»: scostamento credito/PIL misurato e calcolato in conformità alla raccomandazione B(1);
- f) «scostamento credito/PIL supplementare»: scostamento credito/PIL misurato e calcolato in conformità alla raccomandazione B(2);
- g) «coefficiente anticiclico»: il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente agli articoli 136 e 137 della direttiva 2013/36/UE o da un'autorità di un paese terzo interessato, a seconda del caso;

2. L'allegato costituisce parte integrante della presente raccomandazione. Nel caso di conflitto tra il testo principale e l'allegato, il testo principale prevale.

2. Criteri di attuazione

1. Ai destinatari è richiesto di comunicare le azioni intraprese a seguito della presente raccomandazione o di fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni dovrebbero contenere almeno:

- a) informazioni sul contenuto e sulla tempistica delle azioni intraprese;
- b) una valutazione della funzionalità delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;
- c) motivazioni dettagliate in relazione all'eventuale inerzia o scostamento dalla presente raccomandazione, ivi inclusi eventuali ritardi.

3. Tempistica delle azioni da intraprendere

1. Ai destinatari è richiesto di comunicare al CERS, al Consiglio e alla Commissione le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia, come precisato nei paragrafi seguenti.

2. Entro il 30 giugno 2016 si richiede ai destinatari di inviare al CERS, al Consiglio e alla Commissione una relazione che illustri le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione. Le misure raccomandate dovrebbero trovare applicazione a partire dalla data nella quale lo Stato membro impone agli enti creditizi nella propria giurisdizione di detenere una specifica riserva di capitale anticiclica ai sensi dell'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE. La relazione dovrebbe includere la descrizione particolareggiata delle misure adottate successivamente a tale data.

3. Si raccomanda ai destinatari di inviare con cadenza triennale una relazione esplicativa delle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

4. Il Consiglio generale decide quando la presente raccomandazione necessita di essere riesaminata o aggiornata alla luce dell'esperienza maturata nella fissazione di coefficienti ai sensi della direttiva 2013/36/UE o dell'evoluzione delle pratiche concordate a livello internazionale.

4. **Controllo e valutazione**

1. Il segretariato del CERS:

- a) presta assistenza ai destinatari anche agevolando il coordinamento nella presentazione delle relazioni, fornendo i relativi modelli e precisando, ove necessario, le modalità e la tempistica delle azioni da intraprendere;
- b) verifica le azioni intraprese dai destinatari, anche fornendo loro assistenza su richiesta e comunicando le azioni intraprese al Consiglio generale tramite il Comitato direttivo.

2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni fornite comunicate dai destinatari e, se del caso, stabilisce se la presente raccomandazione non sia stata osservata e i destinatari abbiano omesso di fornire adeguate motivazioni della loro inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 giugno 2014

Il presidente del CERS

Mario DRAGHI

ALLEGATO

PARTE I

METODOLOGIA PER LA MISURA E IL CALCOLO DELLO SCOSTAMENTO CREDITO/PIL SECONDO LE LINEE GUIDA DEL CBVB

Lo scostamento credito/PIL standardizzato, denominato GAP_t , è misurato e calcolato come segue:

$$GAP_t = RATIO_t - TREND_t$$

dove:

t = data di fine periodo, con periodo di durata trimestrale;

$RATIO_t$ = $[CREDITO_t / (PIL_t + PIL_{t-1} + PIL_{t-2} + PIL_{t-3})] \times 100 \%$;

PIL_t = prodotto interno lordo dello Stato membro dell'autorità designata nel trimestre t ;

$CREDITO_t$ = misura, secondo una definizione ampia, del volume di credito erogato al settore privato non finanziario in essere nello Stato membro dell'autorità designata alla fine del trimestre t ;

$TREND_t$ = tendenza ricorsiva filtrata con il filtro Hodrick-Prescott del RAPPORTO con parametro di smussamento lambda pari a 400 000 (*).

(*) Il filtro Hodrick-Prescott (filtro HP) è uno strumento matematico standard utilizzato in macroeconomia per determinare la tendenza di una variabile nel tempo. Costituisce parte integrante di ogni pacchetto statistico standard. Un filtro HP unilaterale ricorsivo garantisce che solo le informazioni disponibili ad un dato momento siano utilizzate per il calcolo della tendenza. Il parametro di smussamento, in genere denominato lambda nella letteratura tecnica, è fissato a 400 000 per cogliere la tendenza di lungo periodo nell'evoluzione del rapporto credito/PIL.

PARTE II

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI RISERVA DI RIFERIMENTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL CBVB (*)

Il livello del coefficiente di riserva di riferimento, inteso come una percentuale delle attività ponderate per il rischio, è pari a zero quando lo scostamento credito/PIL è inferiore o pari al limite inferiore. Esso aumenta linearmente con lo scostamento credito/PIL finché il coefficiente di riserva di riferimento raggiunge il suo livello massimo quando lo scostamento credito/PIL raggiunge o supera il limite superiore.

In termini formali:

Se $GAP_t \leq L$, il coefficiente di riserva di riferimento è zero,

se $GAP_t \geq H$, il coefficiente di riserva di riferimento è pari al 2,5 %,

tra L e H il coefficiente di riserva di riferimento è interpolato linearmente ed è pari a $(0,3125 \times GAP_t - 0,625)$

dove:

GAP_t è lo scostamento credito/PIL definito nell'allegato, parte I;

L = 2 punti percentuali corrispondente al limite inferiore;

H = 10 punti percentuali corrispondente al limite superiore;

(*) Mentre i coefficienti di riserva di riferimento aumentano linearmente con il PIL e possono assumere pertanto ogni valore tra 0 e 2,5 %, l'articolo 136, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE precisa che il coefficiente di riserva stabilito dall'autorità designata sarà calibrato in tranche di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali.